

Autorità: Cassazione penale sez. V Data: 24 settembre 2007
 Numero: n. 41587 Parti: S.
 Fonti: Cass. pen. 2008, 11, 4182, CED Cass. pen. 2007, Riv. pen. 2008, 10,
 1013 CLASSIFICAZIONE FAVOREGGIAMENTO Personale TESTO
 FAVOREGGIAMENTO - Favoreggiamento personale - Agevolazione di un
 capomafia -
 Circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991,
 conv. in l. n. 203 del 1991 - Applicabilità..
 Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al
 reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n.
 152 del 1991, convertito, con modificazioni, in legge n. 203 del 1991 (avere commesso
 il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.,
 ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo
 stesso articolo), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di
 capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua
 notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da
 latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui
 operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non
 può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire
 anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente
 aiuto al capomafia.
 (Torna su)

SENTENZA

Sentenza per esteso
 (Torna su)

NOTE

GIURISPRUDENZIALI

(1)

In linea con la sentenza in epigrafe, nel senso che la condotta
 favoreggiatrice posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco
 di un'associazione di tipo mafioso ha, per ciò solo, una diretta
 influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, per cui è bene
 ritenuta in tale ipotesi la sussistenza della circostanza aggravante di cui al citato
 art. 7, v. Sez. V, 6 ottobre 2004, Monteriso, in C.E.D. Cass., n. 229786.
 In senso contrario, invece, v. Sez. VI, 8 novembre 2007, Volpe, che
 precede.

In dottrina, in generale, v. DE VERO, La circostanza aggravante del
 metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in
 Riv.

it.	dir.	e	proc.	pen.,	1997,	p.	42	ss.
(Torna		su)					CORRELAZIONI
Legislazione		correlata:	Codice	Penale		art.	378	
LS	13	maggio	1991	n.	152	art.	7	D.L.
LS	12	luglio	1991	n.			203	L.

Autorità: Cassazione penale sez. V
 Data udienza: 24 settembre 2007
 Numero: n. 41587
 CLASSIFICAZIONE
 FAVOREGGIAMENTO Personale

FAVOREGGIAMENTO - Favoreggiamento personale - Agevolazione di un capomafia -
 Circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 - Applicabilità..

INTESTAZIONE
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE QUINTA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -
 Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere -
 Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -
 Dott. DI TOMASSI M. Stefani - Consigliere -
 Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
 S.V., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS); avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 c.p.p. il 12.4.2007, depositata il 17.4.2007, dal Tribunale di Palermo;
 Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
 Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
 Sentito il Procuratore generale, Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
 Sentito per il ricorrente l'avv. CERACI Mario, in sostituzione dell'avv. Lidia Fiamma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

(Torna su) FATTO
 RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo confermava, in sede di riesame, la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di S.V. con l'ordinanza 20.3.2007 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, qualificando tuttavia ai sensi dell'art. 378 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il fatto originariamente contestato al SORGE quale partecipazione all'associazione di stampo mafioso di (OMISSIS) detta "code piatte".

1.1. Osservava il Tribunale che gli elementi i quali dimostravano che il S. aveva consapevolmente prestato assistenza al D.G. durante la sua latitanza erano costituiti da intercettazioni, dalle dichiarazioni del D.G., dalle ammissioni dello stesso S., che aveva però negato di sapere chi fosse il favorito. Nessun elemento di prova era stato però acquisito sul fatto,

pure contestato, che il S. avrebbe trasmesso messaggi, avrebbe funzionato da anello di congiunzione tra sodali, avrebbe contribuito alla gestione della attività mafiosa ("attività economiche e lavori in subappalto di origine mafiosa").

Esclusa la prova della compartecipazione mafiosa, la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 poteva ritenersi dimostrata tuttavia in forza della notorietà del D.G. come capomafia, del lasso di tempo nel quale s'era svolta l'attività di favoreggiamento del S., delle modalità con le quali lo aveva assistito. Non poteva dunque credersi al S. che sosteneva d'aver aiutato il D.G. perchè gli faceva pena e doveva ritenersi al contrario che aveva prestato la sua assistenza con l'intenzione di favorire l'intera organizzazione (che sarebbe stata irrimediabilmente danneggiata dall'arresto del suo capo). Discendeva dalla ritenuta aggravante l'applicazione della misura in forza della presunzione di pericolosità istituita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo.


2. Ricorre S.V. a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Con unico motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 affermata sulla base dell'unico elemento che il favorito era esponente mafioso. Tale elemento, già considerato nell'art. 378, comma 2 al fine della sussistenza dell'aggravante ivi prevista, non sarebbe sufficiente - sostiene - per la configurabilità della diversa circostanza di cui al D.L. 152, art. 7, la quale richiede dal punto di vista oggettivo la funzionalità della condotta all'agevolazione del sodalizio nonchè, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico di favorire detta associazione. Gli elementi acquisiti (favoreggiamento durato solamente un mese nel 2003, realizzatosi mediante il mero apprestamento di un supporto logistico alla persona del D.G., dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare del soggetto "favorito") dimostravano per altro l'assenza di interferenza con l'attività associativa (e le confuse indicazioni emergenti dalle intercettazioni non apparivano riferibili direttamente al ricorrente).

(Torna su) DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio d'aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce al fatto che il favorito sia un riconosciuto capomafia, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, la capacità di costituire valido e sufficiente elemento indiziante per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riferimento al reato di favoreggiamento personale. Deve dunque condividersi l'affermazione del giudice a quo secondo cui l'aiuto fornito al capo, consentendogli di continuare a dirigere da latitante l'associazione, ben può dal punto di vista oggettivo risolversi in un aiuto alla associazione stessa, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto di quello; nonchè la considerazione, che nel provvedimento impugnato ne discenda secondo cui, dal punto di vista soggettivo, non può dubitarsi dell'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorchè risulti che ha prestato consapevolmente aiuto al suo capo.

1.1. Impertinente è il richiamo alla circostanza dell'art. 378, comma 2, che non è previsione speciale rispetto alla situazione considerata giacchè si limita a far riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa quale

delitto a seguito del quale è svolta l'attività di favoreggiamento.
 1.2. Adeguate e logiche sono infine le considerazioni del provvedimento impugnato sulla implausibilità delle giustificazioni addotte dal S. allorché evocava addirittura la mancanza di conoscenza del ruolo di mafioso del favorito. Sicché le censure sul punto, al pari di quelle sulla valutazione degli altri elementi indicati nel provvedimento impugnato come univocamente convergenti, invece, a dimostrare la piena consapevolezza di tale ruolo, vanno ricondotte ad apprezzamenti di fatto, improponibili in questa sede.
 2. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 (Torna su) P.Q.M.



del procedimento. Dispone darsi avviso ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
 Così deciso in Roma, il 24 settembre 2007.
 Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007
 (Torna su)

Legislazione correlata:
 Codice Penale art. 378
 LS 13 maggio 1991 n. 152 art. 7 D.L.
 LS 12 luglio 1991 n. 203 L.

Autorità: Cassazione penale sez. V
 Data: 22 settembre 2009
 Numero: n. 42018
 Parti: I.
 Fonti: CED Cass. pen. 2009

CLASSIFICAZIONE

CIRCOSTANZE DEL REATO Circostanze speciali o a effetto speciale delitti commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa o avvalendosi (art.7 d. l. 152/91 conv. in l. 203/91)

TESTO

Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.

Rigetta, Trib. lib. Napoli, 13/02/2009
 (Torna su) SENTENZA

Sentenza per esteso

Legislazione correlata:
 Codice Penale art. 378
 LS 13 maggio 1991 n. 152 art. 7 D.L.
 LS 12 luglio 1991 n. 203 L.

Autorità: Cassazione penale sez. V
 Data udienza: 22 settembre 2009
 Numero: n. 42018

CLASSIFICAZIONE

CIRCOSTANZE DEL REATO Circostanze speciali o a effetto speciale delitti commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa o avvalendosene (art.7 d. l. 152/91 conv. in l. 203/91)

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE QUINTA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. COLONNESE Andrea - Presidente -
 Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
 Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
 Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere -
 Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
 1) I.G., N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 880/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
 pronuncia il 30.02.2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GALASSO AURELIO, che ha chiesto il rigo; udito il difensore avv. Lepre.

(Torna su) FATTO
 FATTO E DIRITTO
 Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, I. G., avverso l'ordinanza in data 13 febbraio 2009 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza custodiale emessa nei confronti del medesimo in ordine alla imputazione provvisoria di favoreggiamento personale di S. G.. E' stata altresì contestata l'aggravante di avere aiutato il detto S. a sottrarsi ad investigazioni concernenti la contestazione del reato ex art. 416 bis c.p. - per essere ritenuto, il S., capo della associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, con referente B. - e l'ulteriore aggravante di avere agito per agevolare l'attività della associazione stessa. Fatti del (OMISSIS).
 La contestazione trae origine dalla cattura del latitante S. G., sulle cui tracce la PG era stata posta dalla analisi dei tracciati di localizzatori satellitari GPS e dagli esiti di intercettazioni, rese possibili grazie

al collocamento degli appositi congegni di rilevazione, in precedenza inseriti nelle vetture di soggetti sottoposti ad indagini e resisi autori di una violenta azione di fuoco ai danni di un pregiudicato, nel centro di (OMISSIS), la sera del (OMISSIS). Sia le intercettazioni che lo studio dei bossoli avevano indotto infatti a ritenere che nel gruppo di fuoco fosse presente il S.. La analisi dei tracciati GPS aveva portato poi ad individuare una villetta sita in via del (OMISSIS), sempre in (OMISSIS), ove la PG fece irruzione il 12 gennaio successivo, essendo in possesso di elementi fortemente indiziari per ritenere che ivi avesse trovato rifugio il S.. Nella villa, protetta da una serie di accorgimenti anche tecnologici per assicurare la diretta sorveglianza dell'esterno, venivano rinvenute la moglie del S. e tracce documentali e di altro genere del suo recentissimo passaggio. Veniva poi accertata la presenza di una botola che consentiva, attraverso passaggi sotterranei, di raggiungere la rete fognaria, dalla quale il S. era riuscito a fuggire, rapinando tra l'altro una vettura di passaggio che poi era stata rinvenuta poco distante. La villetta risultava di proprietà di tale F. e di sua sorella i quali l'avevano data in locazione a tale P.A.. Prima della sottoscrizione del contratto, però, a presentarsi alla donna per chiederle l'immobile in locazione era stato tale " G.", successivamente accompagnato dal P.. Gli accordi prevedevano taluni lavori di ristrutturazione dell'immobile, ormai fatiscente. In seguito il F. riconosceva la foto dello I. come quella riprodotte la immagine del " G.". La misura cautelare veniva emessa quindi a carico dello I. sia in base ai rilievi appena formulati, sia in ragione del fatto che la locazione dell'immobile aveva portato al compimento di lavori, compreso quello dello scavo della galleria di allaccio alla rete fognaria che non solo erano chiaramente espressivi della caratura e delle esigenze del personaggio che avrebbe dovuto usufruirne ma erano altresì tali da dover risalire alla iniziativa dello I.: questi aveva mostrato tutto l'interesse alla locazione che aveva personalmente promosso ed era altresì titolare di una impresa operativa nel settore edilizio.

Deduce il ricorrente:
1) la assoluta mancanza di motivazione sia riguardo al requisito degli indizi sia a quello delle esigenze cautelari. Invero, a detta del difensore, la motivazione esibita dal Tribunale del riesame era il frutto di un "taglia-incolla" operato sfruttando passaggi della richiesta cautelare del PM.

Difettava totalmente una autonoma valutazione da parte del Tribunale adito per il riesame.
2) La insussistenza della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, alla luce della giurisprudenza della Cassazione secondo cui favorire la latitanza di un capo mafioso non comporta automaticamente la dimostrazione che l'azione del favoreggiatore sia stata compiuta anche per agevolare l'intera associazione mafiosa.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con il primo motivo la parte lamenta, a titolo di violazione di legge, la predisposizione, da parte dei giudici del riesame, di una motivazione solamente apparente sostenendo che essa è stata formata utilizzando in modo

pedissequo gli argomenti contenuti nella richiesta del P.M.. In effetti, la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni unite riconosce che nella nozione di "violazione di legge", per cui può essere proposto ricorso per Cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Invece l'illogicità manifesta, può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Tuttavia nella specie non riscontra la dedotta mancanza poichè la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione comunque articolata e comprensiva di tutti i requisiti previsti dalla legge. Sebbene possa condividersi l'assunto della difesa secondo cui la parte dedicata a I. è quantitativamente inferiore a quella, non indispensabile, dedicata alla descrizione delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del rifugio del boss latitante, è anche vero che non si apprezza un caso di mancanza o "apparenza" di motivazione posto che i giudici non hanno mancato di affrontare i temi del compendio indiziario e delle esigenze cautelari atti a giustificare la conferma della ordinanza custodiale.

Essenzialmente si è trattato del rilievo che lo I. ebbe un ruolo attivo ai fini della per la locazione dell'immobile da destinare a rifugio del S. e, in secondo luogo, del rilievo che tale rifugio fu sottoposto ad una serie di lavori chiaramente finalizzati a garantire all'ospite la massima riservatezza e la possibilità di fuga, lavori che denotano la volontà dei responsabili di agevolare la latitanza del boss e che i giudici hanno ritenuto riferibili allo I. sulla base di una serie di considerazioni del tutto logiche. Le esigenze cautelari poi sono state individuate sulla base della presunzione legislativa di cui all'art. 275 c.p.p. una volta argomentata la sussistenza della speciale aggravante ex art. 7 di cui si dirà. A fronte di tale apparato argomentativo, la doglianza della difesa resta dunque una mera enunciazione, inammissibile non solo dunque per la sua genericità ma anche in quanto non è indicativa di eventuali lacune relative a specifici motivi di riesame rimasti inevasi. Giova ricordare, in vero, che la giurisprudenza della Cassazione (v. SS.UU. R v. 226488), in proposito, riconosce la illegittimità del provvedimento conclusivo del Giudizio di impugnazione cautelare quando questo sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato: ma un simile principio correla alla osservazione che la omissione di motivazione è censurata perchè lede il diritto della parte a vedere adeguatamente esaminati i motivi della impugnazione. Si veda nello stesso senso la sentenza Rv. 231022 secondo cui in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato. Nella specie proprio tale ultimo requisito difetta nella esposizione del ricorrente, non essendo nemmeno rievocati i punti del riesame che in ipotesi siano stati sollevati senza

ottenere una adeguata risposta. Per quanto concerne l'aggravante speciale, poi, il Tribunale del riesame ha mostrato di fare applicazione del principio, enunciato da una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), ~~costituisce valido~~ e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorchè risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (Sez. 5, Sent. n. 41587 del 24/09/2007 Rv. 238181).

Si tratta invero di un orientamento che trova sostegno in precedenti omologhi, nei quali si è parimenti osservato che commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ben può avere diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente può essere ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (Rv. 205499; conformi Rv. 211253; Rv. 229786). Nella specie, tenuto conto in particolare della natura cautelare del provvedimento nel quale l'affermazione è stata formulata, può ritenersi adeguatamente supportato sul piano della gravità indiziaria l'assunto sostenuto dai giudici del merito secondo cui la caratura mafiosa del personaggio S. e la importanza del suo ruolo sottolineata dagli organi di stampa anche nazionali, in riferimento ad una organizzazione camorristica non ancora debellata, costituiscono seri elementi per sostenere che il favoreggiamento del S. abbia avuto, per gli autori, il chiaro significato di agevolare anche l'associazione da quello capeggiata; in mancanza totale, oltretutto, di motivi di doglianza su una motivazione eventualmente incompleta riguardo a diverse finalità che gli agenti possano avere perseguito. Un simile coacervo di concludenti elementi di fatto, connotante il caso in esame e valorizzato dal giudice del merito, impedisce di ritenere attagliata al caso di specie la giurisprudenza - evocata dal ricorrente - che ha negato ogni automatismo nella configurabilità della aggravante dell'art. 7, in presenza però di una condotta favoreggiatrice del boss risultata positivamente ispirata da ragioni affettive dell'agente (Rv. 227173).(Torna su) P.Q.M. P.Q.M. Rigetia il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009 (Torna su) CORRELAZIONI Legislazione correlata: Codice Penale art. 378 LS 13 maggio 1991 n. 152 art. 7 D.L. LS 12 luglio 1991 n. 203 L.

NEL DIRITTO.IT

GIURISPRUDENZA

[\[log out \]](#)[Stampa](#)[Pagina Precedente](#)

Approfondimenti:

Materia AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (REATI CONTRO LA -ARTT. 361-393 C.P.)**Norma** CP Art. 378

GIU NON PUÒ RITENERSI SUSSISTENTE L'AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 7 L. N. 203/1991 NEL CASO IN CUI SIA FAVORITA LA LATITANZA DI UN SEMPLICE AFFILIATO PER RAGIONI DI AMICIZIA, DI PARENTELA O DI AFFINITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 8 febbraio 2010, n.4971

MASSIMA

L'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991, contestata in relazione al reato di favoreggiamento alla latitanza di persona condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso, può essere ritenuta sussistente sempre che si dimostri che il latitante svolga un ruolo apicale nell'associazione mafiosa. Infatti non vi è dubbio che in tal caso l'aver favorito la latitanza di un soggetto che riveste un ruolo apicale lascia desumere che l'agente abbia operato al fine di agevolare l'associazione contribuendo in modo significativo a preservarne i vertici. Al contrario tale aggravante non può ritenersi sussistente ove sia favorita la latitanza di un semplice affiliato per ragioni di amicizia, di parentela o di affinità, mancando in tal caso il fine di agevolare l'associazione e la consapevolezza di fornire un contributo al perseguimento dei fini della stessa.

CASUS DECISUS

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.S.G., sottoposta a indagini, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo D) e di favoreggiamento aggravato dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver favorito la latitanza di L.S., raggiunto da ordine di carcerazione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., ospitandolo anche presso abitazioni nella sua disponibilità. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., artt. 416 bis e 378 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7.

ANNOTAZIONE**TESTO DELLA SENTENZA****CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 8 febbraio 2010, n.4971 - Pres. Fazzioli – est. Chieffi****Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ordinanza 19/06/2009 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza 08/04/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.S.G., sottoposta a indagini, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo D) e di favoreggiamento aggravato dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver favorito la latitanza di L.S., raggiunto da ordine di carcerazione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., ospitandolo anche presso abitazioni nella sua disponibilità (capo M).

Nella motivazione il Tribunale premetteva che le indagini - basate su numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, accertamenti e controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria e dichiarazioni del collaboratore di giustizia S.G. - riguardavano la "locale" di (OMISSIS), caratterizzata da gruppi organizzati su base familiare in lotta tra loro per il controllo del territorio. Le indagini, che si ricollegavano a quelle svolte in occasione della precedente operazione (OMISSIS), riguardavano in particolare da un lato il gruppo facente capo a G.R.A., appartenente agli "ndoli", che si era dimostrato particolarmente attivo in occasione delle consultazioni elettorali del mese di (OMISSIS) al fine di acquisire il controllo della gestione degli affari del comune di (OMISSIS), dall'altro il gruppo facente capo ai Caia - Giofrè, detti "ngrisi", di cui esponente di spicco era C.C., marito della ricorrente e cognato del Laganà. Il contrasto tra i gruppi si era acuito di recente a seguito del tentato omicidio di G.V.V. detto (OMISSIS) e alla conseguente reazione posta in essere dalla famiglia dei Giofrè "ndoli", facente capo a G.R., il quale nel corso di una riunione di famiglia tenutasi nel locale cosiddetto (OMISSIS) aveva dato l'ordine di uccidere gli autori del ferimento. Tale ordine era stato tempestivamente eseguito il giorno successivo tanto che R.C. e C.A., esponenti della famiglia contrapposta dei Giofrè detti "ngrisi", erano stati attinti da colpi di arma da fuoco. A tal proposito il Tribunale valorizzava le intercettazioni ambientali, specificamente riportate in motivazione, captate in occasione della riunione di famiglia in presenza degli affiliati nella quale erano state decise le linee operative di risposta al ferimento subito da G.V.V..

Ciò premesso il Tribunale ai fini della gravità indiziaria a carico della ricorrente valorizzava le intercettazioni captate nel carcere relative alle conversazioni intercorse tra C.C. e la moglie, dalle quali era

emerso da un lato che la ricorrente informava il marito in merito ai fatti riguardanti la famiglia e in particolare al ferimento del fratello, dall'altro che il marito, preso atto delle informazioni, impartiva ordini e consigli ai vari componenti della famiglia sul come comportarsi. Inoltre il Tribunale, oltre a dare atto che il L. nel periodo della sua latitanza era rimasto in zona e quindi aveva usufruito dell'appoggio dei componenti della associazione di sua appartenenza, valorizzava accertamenti di polizia giudiziaria, nonché alcune intercettazioni specificamente indicate dalle quali si desumeva che la ricorrente aveva favorito la latitanza del L., ospitandolo nella sua abitazione e fornendogli anche appoggio logistico (vedi pag. 28 dove si parla del ricovero fornito al L.).

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti atteso che non erano stati acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., artt. 416 bis e 378 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7, sul rilievo che il Tribunale, senza tenere conto che la ricorrente era del tutto estranea alle vicende del clan Giofrè "ndoli" e quindi erano del tutto irrilevanti nei suoi confronti le intercettazioni relative a tale procedimento, non aveva considerato che dalle conversazioni intercorse con il marito non erano emersi elementi dai quali si potesse desumere una sua condotta diretta al perseguimento dei fini dell'associazione, trattandosi solo di notizie riferite al marito riguardanti il ferimento del fratello e le condizioni di disagio in cui si trovava la cognata Domenica, sorella del marito, a seguito dei dissidi intercorsi con il marito L.S.. Inoltre il Tribunale non aveva considerato che la ricorrente aveva giustificato i rapporti con la cognata e suo marito, il quale in più occasioni aveva percosso la moglie.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Invero, ai fini della gravità indiziaria in relazione al reato associativo, il Tribunale ha valorizzato da un lato le conversazioni riferibili al clan avverso dei Giofrè "ndoli", dall'altro le conversazioni captate in occasione degli incontri in carcere tra la ricorrente e suo marito nel corso delle quali la stessa informava il marito sui probabili autori del ferimento del fratello e dei contrasti esistenti tra la cognata e suo marito. Giustamente il Tribunale ha desunto da tali conversazioni e dagli agguati tesi a G.V.V. e a C.A., cognato della ricorrente, l'esistenza dei due clan contrapposti operanti nella zona di (OMISSIS), ma non ha specificato da quali concreti elementi ha desunto che la ricorrente abbia agito con la consapevolezza di far parte dell'associazione, apportando un contributo al sodalizio Caia-Giofrè (detti "ngrisi"). Infatti le conversazioni che si riferiscono al sodalizio contrapposto degli "ndoli" sono del tutto irrilevanti nei confronti della ricorrente, mentre quelle intercorse con il marito consistono in uno scambio di informazioni relative al ferimento del fratello del marito o ai rapporti contrastati tra la cognata e suo marito L.S., come tali non sufficienti a lasciar desumere l'intraneità della ricorrente nel sodalizio, mancando l'indicazione di specifici

elementi dai quali si possa desumere che la ricorrente con tale condotta abbia fornito un contributo concreto al perseguimento dei fini dell'associazione criminale.

Nè l'appartenenza della ricorrente alla associazione può desumersi solo dal favoreggiamento della latitanza del L., tenuto conto dei rapporti di stretta affinità tra la ricorrente e la cognata, moglie del latitante. A tal proposito va rilevato che l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione al reato di favoreggiamento, può essere ritenuta sussistente sempre che si dimostri che il latitante svolga un ruolo apicale nell'associazione. Infatti non vi è dubbio che in tal caso l'aver favorito la latitanza di un soggetto che riveste un ruolo apicale lascia desumere che l'agente abbia operato al fine di agevolare l'associazione contribuendo in modo significativo a preservarne i vertici. Al contrario tale aggravante non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia favorita la latitanza di un semplice affiliato per ragioni di amicizia, di parentela o di affinità, mancando in tal caso il fine di agevolare l'associazione e la consapevolezza di fornire un contributo al perseguimento dei fini dell'associazione.

Del tutto inammissibili devono ritenersi invece le censure, peraltro generiche, dedotte in relazione al reato di favoreggiamento. Infatti a tal proposito il Tribunale ha valorizzato elementi specifici desunti da accertamenti di polizia e dalle intercettazioni (presenza del L. in zona nel periodo della sua latitanza, ospitalità fornita al latitante nella abitazione della ricorrente, fornitura di appoggio logistico in un ricovero vicino alla sua abitazione, ecc.), indubbiamente idonei a lasciar desumere con elevata probabilità l'attribuzione del reato per il quale si procede alla indagata.

Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato associativo e alla aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rietta nel resto il ricorso.

 [Torna su](#)

 [Pagina Precedente](#)

Cass. pen., sez. VI 12-02-2008 (10-12-2007), n. 6571 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - L.R.

RV239928

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 203 - Favoreggiamento - Agevolazione della latitanza di un esponente di vertice dell'associazione - Sussistenza dell'aggravante - Condizioni.

In tema di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 maggio 2007)

Cass. pen., sez. VI 18-08-2009 (22-05-2009), n. 33424 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - F.D.

RV244762

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - Elemento oggettivo - Attività specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena - Aiuto prestato - Caratteristiche - Concorso con la condotta del ricercato - Fattispecie.

Integra il reato di procurata inosservanza di pena un'attività volontaria e specificamente diretta ad eluderne l'esecuzione, che concorre con quella del condannato ricercato, attraverso un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo alla relativa esecuzione. (Fattispecie in cui le imputate hanno favorito i rispettivi mariti, entrambi latitanti, dotando l'abitazione nelle cui pertinenze essi avevano trovato rifugio di apparecchi di videoregistrazione, in modo da segnalare l'arrivo degli organi di polizia e non consentirvi un accesso immediato). (Rigetia, App. Reggio Calabria, 10 ottobre 2008)

Riferimenti normativi

SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7 L. n° 203/91 — DOLO SPECIFICO — ACCERTAMENTO — NECESSITA'

Trib. del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Est. Buccino Grimaldi, ord. 8-23/1/2007, proc. n° 10103/2006 R.I.M.Caut.

La possibilità di contestare la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'associazione di stampo mafioso, di tal chè il soggetto agente deve volere tale aspetto offensivo, ulteriore rispetto a quello che già di per sè concretizza il delitto: tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 7/2/2001, Trimigno, fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata nel semplice fatto che la corruzione commessa in qualche modo avesse agevolato una persona facente parte di un sodalizio criminoso di tipo mafioso, senza che ricorressero elementi che conclamassero la direzione lesiva della condotta criminosa anche verso l'obiettivo di agevolare l'attività di associazione). Non basta infatti la semplice consapevolezza della possibilità che dal reato che si commette derivi un'agevolazione dell'attività dell'associazione, ma occorre che, nella coscienza dell'idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione suddetta, questa finalità abbia costituito pure motivo specifico della spinta criminosa, con la conseguenza che al dolo previsto per il delitto commesso devono accompagnarsi elementi aggiuntivi, dimostrativi in modo univoco ovvero altrimenti rilevatori della voluta particolare strumentalità dell'azione delittuosa. Ne consegue che l'aggravante in questione troverà applicazione solo laddove risulti la sussistenza del dolo specifico nei termini sopra indicati.

Cass. pen., sez. VI 31-03-2008 (28-02-2008), n. 13457 - Pres. MANNINO Saverio Felice - Est. PAOLINI Giacomo - P.M. GALATI Giovanni - S.G.

RV239412

a) *REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 - Agevolazione di persona appartenente ad associazione di tipo camorristico - Automatica configurabilità della circostanza - Esclusione - Strumentalità della condotta all'agevolazione del sodalizio criminoso - Necessità - Fattispecie.*

In tema di procurata inosservanza di pena, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non si applica automaticamente, ogni qualvolta venga favorita la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione camorristica, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale. (Fattispecie relativa all'agevolazione della latitanza di un capo camorrista, per averne reso possibile un incontro con il figlio, accompagnato dal padre a bordo di un'autovettura). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 Maggio 2007)

Riferimenti normativi

Cass. pen., sez. VI 20-06-1997 (14-03-1997), n. 5991 - Pres. Pisanti F - Rel. Di Noto L - Vasile G - P.M. (Conf.) Ferraro A

RV208202

b) *REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Diretto a proteggere la latitanza di un boss mafioso di primo piano - Aggravante dell'agevolazione a delinquere prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 - Automatica sussistenza - Esclusione.*

In materia di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente della importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991 n. 203 dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso.



Cass. pen., sez. VI 12-02-2008 (10-12-2007), n. 6571 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - L.R.

RV239928

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 203 - Favoreggiamento - Agevolazione della latitanza di un esponente di vertice dell'associazione - Sussistenza dell'aggravante - Condizioni.

In tema di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 maggio 2007)

Riferimenti normativi

D.L. 13-05-1991, n. 152, art. 7

Legge 12-07-1991, n. 203

Codice penale art. 378

Codice penale art. 416-bis

Giurisprudenza correlata

Conformi

Cass. pen., sez. VI, 20-06-1997, n. 5991 - RV208202

Cass. pen., sez. VI, 18-07-1997, n. 7110 - RV208237

Cass. pen., sez. VI, 20-11-2003, n. 44753 - RV227173

Cass. pen., sez. VI, 15-11-2005, n. 41261 - RV232766

Difformi

Cass. pen., sez. I, 06-08-1996, n. 4358 - RV205499

Cass. pen., sez. V, 05-11-2004, n. 43443 - RV229786

Cass. pen., sez. V, 12-11-2007, n. 41587 - RV238181

Cass. pen., sez. VI 12-02-2008 (10-12-2007), n. 6571 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - L.R.

FATTO

Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 2 maggio 2007 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a L.R. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 390 c.p. per avere aiutato in due occasioni R.S. a sottrarsi alla esecuzione della pena dell'ergastolo, favorendo il suo incontro con i figli Mi. e M.P. e con la moglie L. M., in un caso recuperando l'autovettura di R.M. dopo che questi si era trasferito con i familiari su altra auto e in altro caso prestando la propria autovettura al medesimo e prendendo in custodia la sua auto (il 25 agosto 2002 e il 7 agosto 2003).

Rilevava il Tribunale che sussistevano gli estremi del delitto contestato, dato che il L.R. aveva aiutato i familiari del R. a recarsi presso di lui con autovetture "pulite", eludendo possibili interventi di carattere tecnico sull'auto del figlio Mi., idonei a individuarne gli spostamenti.

Non era d'altra parte dubitabile che il L.R. ignorasse lo stato di condannato all'ergastolo del R.S., sia perchè questo era suo cognato sia perchè gli accorgimenti da lui presi, d'accordo con il figlio del condannato, presupponevano logicamente una tale conoscenza.

Era poi configurabile l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, dato che l'effetto della permanenza della latitanza del R.S., posto al vertice di un'associazione camorristica, si traduceva oggettivamente in un vantaggio per l'organizzazione criminale.

Con riferimento alle esigenze cautelari, osservava il Tribunale che, stante la circostanza aggravante contestata, la pericolosità sociale era presunta, a norma dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non valendo a vincere tale presunzione nè il tempo trascorso dai fatti nè l'occupazione lavorativa del L.R.; che anzi la reiterazione delle condotte delittuose, il rapporto di parentela dell'indagato con il ricercato e il permanere dello stato di latitanza del R.S. erano tutte circostanze positivamente indicative la necessità dell'adozione della misura carceraria.

Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avv. Giuseppe Tomeo, che denuncia:

1. Violazione dell'art. 390 c.p. nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato.

Il reato in esame presuppone un'attività diretta a eludere l'esecuzione della pena, che concorre necessariamente con quella del condannato ricercato.

Nella specie, in entrambi gli episodi contestati, non si rinviene alcun nesso tra la condotta del L.R. e quella del R. S., non essendovi stato tra i due alcun contatto. Il L.R. si era infatti limitato o a ritirare l'auto del nipote R. M. o a prestare al medesimo la propria auto.

In secondo luogo non vi era alcun elemento che facesse ritenere che il L.R. fosse a conoscenza del fatto che R.S., latitante da circa dieci anni, fosse stato condannato definitivamente, considerato che l'ordine di esecuzione a carico del medesimo era stato emesso solo nel 2001.

Anche R.M. all'epoca era oggetto di indagini per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sicchè le ragioni che lo avevano indotto a chiedere l'aiuto del L.R. non potevano dirsi univoche.

Infine, non sono stati acquisiti elementi certi dai quali desumere che in occasione delle due condotte contestate i familiari del condannato si siano effettivamente recati presso di lui.

2. vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. a carico di R.S., costituente presupposto della contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Nell'ordinanza impugnata si dà per scontata l'esistenza di un sodalizio criminoso di tipo camorristico, senza alcuna indicazione degli elementi indiziari da cui trarre tale presupposto.

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

L'aiuto dato dal L.R. a R.M. e ai parenti di questo aveva finalità esclusivamente familiari, e si era limitato a sole due occasioni. Considerata anche l'assoluta estraneità del ricorrente al contesto delittuoso oggetto di indagini, e la mancanza di rapporti diretti con il latitante, esulava all'evidenza ogni intenzione da parte sua di arrecare un vantaggio all'organizzazione criminale facente capo a R.S., non rilevando, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che quest'ultimo rivestisse una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione camorristica.

I giudici del riesame avevano dunque affermato la sussistenza dell'aggravante sulla base di mere presunzioni.

4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame non ha minimamente considerato che dagli episodi contestati erano trascorsi quattro anni, senza che si fossero ripetuti casi analoghi.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, la fattispecie criminosa di cui all'art. 390 c.p., al pari di quella di cui all'art. 378 c.p., non presuppone un concorso necessario tra favoreggiatore e ricercato.

Anzi, l'eventuale cooperazione del ricercato con l'attività favoreggiatrice del terzo non può configurare a suo carico nemmeno un concorso eventuale, posto che una simile condotta è, da parte di tale soggetto, penalmente irrilevante.

Esula quindi dall'esame circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato la questione circa una eventuale intesa tra il L.R. e il R.S. al fine dell'adozione di condotte atte ad intralciare l'attività delle forze di polizia ai fini della esecuzione della pena nei confronti del condannato.

Naturalmente, l'aiuto prestato deve essere in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena:

ma ciò, lungi dal presupporre una previa intesa tra i due soggetti, implica solo, sul piano soggettivo, che l'agente abbia consapevolezza della condizione di condannato della persona aiutata e, su quello oggettivo, che la condotta sia diretta a eludere l'esecuzione della pena e concretamente adeguata a tal fine (in simile ordine di idee, v., tra le altre, Cass., sez. 6, 20 dicembre 2005, n. 3613/06; Id, 15 gennaio 2003, n. 9936/03).

Ora, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha convincentemente osservato che il L.R. era necessariamente consapevole della condizione di condannato all'ergastolo del R.S., dato che una simile gravissima condanna non poteva essere ignorata da lui, che era suo cognato; e che gli accorgimenti e le cautele prese nel favorire le visite dei familiari presupponevano necessariamente la consapevolezza di una condizione di ricercato in capo al congiunto.

Quanto al profilo oggettivo, va considerato che il L.R. si era adoperato per favorire gli occulti contatti tra il ricercato e i suoi congiunti attraverso la concreta predisposizione di mezzi (autoveicoli) idonei a eludere le ricerche delle forze di polizia.

Non si discute qui il diritto dei congiunti del ricercato di avere con lui rapporti affettivi; venendo solo in questione l'intralcio oggettivamente arrecato con tale attività alle forze di polizia che, proprio attraverso il controllo degli spostamenti dei familiari, sarebbero state potenzialmente in grado di individuare il rifugio del condannato.

2. E' invece fondata la doglianza relativa alla configurabilità del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Stando alla ordinanza impugnata, tale aggravante deriverebbe dal fatto che l'indagato era a conoscenza della caratura mafiosa del ricercato, posto al vertice di un'associazione camorristica, ed era pertanto consapevole che la sua attività favoreggiatrice si traduceva oggettivamente in un vantaggio per l'organizzazione criminale. Ma al riguardo va condiviso l'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, secondo cui in tema di favoreggiamento personale aggravato dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questo soggetto all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale (Cass., sez. 6, 27 ottobre 2005, Turco; Id., 15 ottobre 2003, Mesì; Id., 9 giugno 1997, Arcuni; Id., 14 marzo 1997, Vasile;

Id., 8 novembre 2007, Volpe); accertamento che difetta nel caso di specie.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, essendo necessario un nuovo esame della configurabilità nella specie dell'aggravante speciale in questione, alla luce del principio sopra enunciato.

Da tale statuizione deriva di conseguenza l'annullamento della medesima ordinanza in punto di esigenze cautelari, che sono state ravvisate sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.